

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Corrado Quartarone - Dottore commercialista  
Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

CIRCOLARE N. 2/2014

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **OGGETTO: LEGGE DI STABILITA' 2014 – NOVITA' FISCALI**

Con il Ddl. di Stabilità 2014 sono state introdotte importanti novità di carattere fiscale. Tra le principali si segnalano:

- l'incremento dell'aliquota ACE, fissata al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 e al 4,75% nel 2016;
- la rideterminazione degli importi della detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni);
- l'adozione, entro il 31.12.2014, di provvedimenti normativi, anche in deroga all'art. 3 della L. 212/2000, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR;
- la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica;
- dal 2014, la deducibilità ai fini IRAP del costo del personale, per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato;
- la possibilità, per società e imprenditori individuali, di rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012;
- la possibilità di affrancare i maggiori valori civilistici iscritti sulle partecipazioni di controllo nel bilancio di esercizio dell'avente causa di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda), emersi in conseguenza delle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012;
- la riduzione del periodo minimo nel quale i canoni di leasing vanno dedotti dal reddito d'impresa e la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare in un periodo non inferiore a 12 anni;
- l'obbligo, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, di apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni relative alle imposte dirette dalle quali emerge un credito, laddove tale importo sia utilizzato per compensare altri debiti tributari o contributivi per un valore superiore a 15.000 euro;
- l'incremento (dall'1,5 al 2 per mille) dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari, a decorrere dal 2014;
- le modifiche all'art. 17-*bis* del DLgs. 546/92, in tema di reclamo e mediazione;
- la sanatoria delle cartelle di pagamento contenenti ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni affidati agli agenti della riscossione sino al 31.10.2013;

- l'introduzione della cosiddetta IUC (imposta unica comunale);
- la previsione della deducibilità di una quota parte dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

## **Potenziamento dell'aiuto alla crescita economica (ACE)**

L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale, rilevante ai fini ACE, è fissata in misura pari al:

- 4%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;
- 4,5%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;
- 4,75%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.

I soggetti che beneficiano della deduzione ACE determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2014 e al 31.12.2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

## **Aumento delle detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Viene rideterminando l'importo delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente, sia relativamente alle fasce di reddito cui si applicano le detrazioni, sia relativamente all'importo di tali detrazioni. Specificamente:

- l'importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non superiori a 28.000 euro, è rideterminato in 978 euro, aumentato del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, mediante modifica alla lett. b) dell'art. 13 co. 1 del TUIR;
- l'importo della detrazione per redditi superiori a 28.000 euro, ma non a 55.000 euro, è pari a 978 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 (lett. c) del co. 76 in esame, che incide sulla lett. c) dell'art. 13 co. 1 del TUIR).

Inoltre, viene abrogato il co. 2 dell'art. 13 del TUIR che aumenta l'entità delle detrazioni previste dalla lett. c) dell'art. 13 del TUIR, relativamente a fasce di redditi individuati tra 23.000 euro e 28.000 euro. Conseguentemente a tale modifica, vengono eliminati i fattori che rendevano le aliquote marginali effettive più elevate nello scaglione immediatamente successivo a 28.000 rispetto a quello superiore.

## **Riordino delle detrazioni IRPEF per oneri**

Viene prevista l'adozione di provvedimenti normativi, da emanarsi entro il 31.1.2014, anche con effetto retroattivo, di razionalizzazione delle detrazioni IRPEF per oneri, di cui all'art. 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate.

Qualora entro il 31.1.2014 non siano adottati i suddetti provvedimenti, la misura della detrazione IRPEF di cui all'art. 15 co. 1 del TUIR è ridotta, in deroga allo Statuto del contribuente:

- dal 19% al 18%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013;
- al 17%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.

## **Proroga del contributo di solidarietà del 3%**

Viene prevista la proroga, dall'1.1.2014 al 31.12.2016, del "contributo di solidarietà" del 3% sul reddito complessivo IRPEF eccedente l'importo di 300.000,00 euro lordi annui, di cui all'art. 2 co. 2 del DL 13.8.2011 n. 138 conv. L. 14.9.2011 n. 148.

L'applicazione del contributo di solidarietà è attualmente stabilita dall'1.1.2011 al 31.12.2013.

## **Proroga per l'anno 2014 della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF**

La facoltà di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF viene prorogata anche in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al 2013 (730/2014 e UNICO 2014 PF), secondo modalità analoghe a quelle applicate negli anni precedenti.

## **Detrazioni per gli interventi volti al recupero e alla riqualificazione energetica degli edifici**

Le detrazioni IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai co. 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006, sono stabilite nelle seguenti misure:

- 55% per le spese sostenute fino al 5.6.2013;
- 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014;
- 50% per le spese sostenute dall'1.1.2015 fino al 31.12.2015.

Gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c., oppure gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono agevolabili in misura pari al:

- 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015;
- 50% per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.

Rimane invariato, e differisce a seconda della tipologia dell'intervento effettuato, il limite massimo della detrazione spettante.

La detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro per unità immobiliare, è pari al:

- 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014;
- 40% per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

In relazione all'agevolazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. *bonus* arredamento), la detrazione IRPEF del 50% si applica alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014. Rimane invariato l'ammontare complessivo della spesa agevolabile per l'acquisto di mobili (10.000 euro) e la ripartizione della detrazione tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Per determinati interventi antisismici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, si applica una detrazione dall'imposta lorda pari al:

- 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2014;
- 50% per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

La nuova detrazione introdotta dall'art. 16 co. 1-*bis* del DL 63/2013 si applica agli interventi:

- le cui procedure autorizzatorie sono attivate a decorrere dal 4.8.2013;
- eseguiti su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), di cui all'OPCM 20.3.2003 n. 3274;
- che si riferiscono a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

## **Rivalutazione dei beni posseduti dalle imprese "non IAS"**

Viene riproposta la disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di controllo o collegamento, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva.

Viene, altresì, riproposta la possibilità di affrancare a pagamento il saldo attivo costituito a seguito della rivalutazione dei beni.

## **Affrancamento delle partecipazioni per i maggiori valori attribuiti ad attività immateriali**

Alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2012, si applicano i regimi previsti dall'art. 15 del DL 185/2008 co. 10-*bis* e 10-*ter*.

Si tratta della possibilità di riallineare, mediante versamento dell'imposta sostitutiva del 16%, il maggior valore delle partecipazioni di controllo:

- iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali;
- acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione attribuiti

Ne risulta che, per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio, sarà possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.

La disposizione in esame si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

## **Modifiche ai criteri di deducibilità delle perdite su crediti**

Vengono modificati i criteri di deducibilità fiscale delle perdite su crediti, di cui all'art. 101 co. 5 del TUIR. In particolare, l'ultimo periodo della norma citata, secondo cui, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, gli "elementi certi e precisi" che consentono la deducibilità delle perdite su crediti sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio (c.d. *derecognition*) operata in dipendenza di eventi estintivi, viene sostituito con il seguente: "*gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili*".

Ne risulta che, per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio, sarà possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.  
La disposizione in esame si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

## **Deducibilità dei canoni relativi ai contratti di leasing stipulati dal 2014**

Viene ridotto il periodo minimo nel quale i canoni di leasing vanno dedotti dal reddito d'impresa.  
Nello specifico, in ordine ai contratti stipulati a partire dall'1.1.2014, la deduzione dei canoni sarà ammessa per un periodo non inferiore alla metà (ora due terzi) del periodo di ammortamento tabellare in relazione al settore di attività dell'impresa.

In caso di leasing immobiliari, sempre con riferimento ai contratti stipulati a partire dall'1.1.2014, la deducibilità sarà ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.

È inoltre prevista l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale del 4% sul corrispettivo pattuito per la cessione di contratti di leasing su immobili, anche da costruire, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

## **Deduzione IRAP per l'incremento occupazionale**

Per i soggetti che, dal 2014, incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è disposta la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del predetto personale.

La deduzione opera per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi:

- per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto;
- nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico.

È prevista la decadenza dal diritto alla fruizione della deduzione, qualora, in alternativa:

- si risolva il rapporto di lavoro del dipendente agevolato, anche per un motivo non collegato alla volontà del datore di lavoro (limitatamente al singolo rapporto di lavoro che viene meno);
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti nell'esercizio in cui si intende fruire della deduzione sia pari o inferiore a quello medio del periodo di riferimento.

L'incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

## **Compensazione orizzontale dei crediti delle imposte dirette e dell'IRAP mediante visto di conformità**

I contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte dirette, per un importo superiore a 15.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

La compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette:

- non presuppone l'invio telematico della dichiarazione;
- dovrebbe essere ammessa anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (non è indicato, quale termine iniziale, "il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione", come nel caso dell'IVA).

In assenza del visto di conformità, resta fermo l'obbligo di sottoscrizione da parte del soggetto cui è demandato il controllo contabile, *ex art. 2409-bis c.c.*, attestante la verifica:

- della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Si applica una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro ai soggetti che rilasciano un visto di conformità infedele. In aggiunta, a fronte di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata un'apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

## **Aliquota IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie e di assistenza delle cooperative sociali**

Nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi, risulta ripristinata l'aliquota ridotta del 4% sui servizi socio-sanitari e assistenziali, nonché la possibilità scegliere, in alternativa, l'applicazione del regime di esenzione.

## **Imposta di bollo su prodotti finanziari**

Viene aumentata l'aliquota di applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni sui prodotti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Dall'1.1.2014, tale imposta si applicherà con l'aliquota del 2 per mille. Nel 2012, l'aliquota applicabile era dell'1 per mille e nel 2013 dell'1,5 per mille.

## **Imposta di bollo forfetaria su atti trasmessi/rilasciati per via telematica**

Viene prevista l'applicazione in misura forfetaria (16 euro) dell'imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse alla Pubblica Amministrazione in via telematica e sugli atti ed i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali. In tali ipotesi, l'imposta sarà dovuta nella misura di euro 16 per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni.

In particolare, l'imposta di bollo di 16 euro si applicherà:

- alle istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili;
- agli atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

## Reclamo e mediazione

Mediante modifiche all'art. 17-*bis* del DLgs. 546/92, vengono introdotte novità in tema di reclamo e mediazione, operanti a partire dagli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'1.1.2014.

Nello specifico, le novità possono essere così riassunte:

- il reclamo non è più una condizione di ammissibilità del ricorso ma di procedibilità: se il contribuente si costi-tuisce in giudizio senza attendere la conclusione della fase di mediazione, il giudice, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, dichiara l'improcedibilità e rinvia l'udienza affinché ci possa essere la fase di mediazione;
- per gli atti reclamabili, la riscossione delle somme è sospesa sino al momento in cui scattano i termini per la costituzione in giudizio;
- la fase di reclamo deve terminare entro novanta giorni dalla notifica dell'atto (il termine è soggetto alla sospensione feriale);
- l'accordo di mediazione riguarda anche i contributi previdenziali e assistenziali determinati nell'ambito della dichiarazione dei redditi.

## Sanatoria dei ruoli consegnati sino al 31.10.2013

Viene prevista una sanatoria delle cartelle di pagamento contenenti ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni affidati agli agenti della riscossione sino al 31.10.2013.

A fronte della definizione, non sono dovuti degli interessi di mora *ex art. 30 del DPR 602/73*; resta obbligatorio il versamento della totalità delle somme originariamente iscritte a ruolo, a titolo di imposta, sanzioni e di interessi. Sotto il profilo operativo:

- entro il 30.5.2014, l'Agente della riscossione rende edotto il contribuente della possibilità di fruire della sanatoria;
- entro il 30.6.2014, occorre sottoscrivere l'apposito atto di adesione e versare il 50% dell'importo dovuto;
- entro il 16.9.2014, occorre corrispondere le somme restanti.

Non è ammesso il pagamento rateale degli importi.

## Imposizione fiscale sui trasferimenti immobiliari a titolo oneroso

Viene modificata la disciplina dell'imposizione indiretta introdotta dal DLgs. 23/2011, applicabile ai trasferimenti immobiliari. In particolare, il disegno di legge:

- reintroduce un'aliquota specifica per i trasferimenti di terreni agricoli in assenza di agevolazioni (12%);
- esclude dall'abrogazione generalizzata disposta dall'art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011 le agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

Ne deriva che, alle due aliquote del 9% e del 2%, destinate ad entrare in vigore dall'1.1.2014, si aggiungono due trattamenti speciali", per i trasferimenti di terreni agricoli.

## **Estensione all'IRAP della disciplina relativa alla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio**

Con riferimento alle banche e agli enti finanziari indicati nell'art. 1 del DLgs. 87/92, viene introdotta la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio ai fini IRAP e relative:

- a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 106 co. 3 del TUIR;
- al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta.

Le modifiche introdotte si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

## **Novità per le banche e le imprese di assicurazione**

Viene ripristinata la rilevanza delle componenti valutative relative ai crediti (svalutazioni e rivalutazioni) ai fini della formazione della base imponibile IRAP delle banche, delle altre società finanziarie e delle assicurazioni. Tali componenti concorreranno alla determinazione del valore della produzione netta dei citati soggetti in quote costanti:

- nell'esercizio in cui sono contabilizzate;
- nei quattro successivi.

Il nuovo regime si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, sarà deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi. Anche dopo le novità introdotte, continuerà ad essere considerata componente di lungo periodo il 75% della medesima riserva sinistri.

Le nuove disposizioni hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

## **Introduzione della IUC**

Dal 2014, viene introdotta l'imposta unica comunale (cosiddetta IUC).

La nuova imposta si componrebbe:

- dell'IMU, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso;
  - della TASI, riferita ai servizi indivisibili, ovvero prestati dal Comune, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  - della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
- In uno degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio della Camera, è stabilito che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per il 2013, non saranno applicati né

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

interessi, né sanzioni se la differenza è pagata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014, ossia entro il 16.6.2014.

## **Deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali**

Modificando l'art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011, viene riconosciuta la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni una parte dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

In particolare, è previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, l'IMU dei suddetti fabbricati sia deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%.

Rimane ferma l'ineducibilità integrale dell'imposta municipale ai fini dell'IRAP.

Tuttavia, per il solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 l'aliquota passa dal 20 al 30%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 17 febbraio 2014

**Nicola Giuliano**